



Delibera n. 94/2017 del Senato Accademico del **20/06/2017**

OGGETTO: Modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA)

| | | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| N. o.d.g.: 2.1 | Rep. n. 94/2017 | UOR: SEGRETERIA TECNICA DEL RETTORE |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|------------------------|---|---|---|----|-----------------------|---|---|---|----|
| Vilberto STOCCHI | X | | | | Piero TOFFANO | X | | | |
| Francesca ACCARRINO | | | | X | Donatella DESIDERI | X | | | |
| Chiara ASCANIO | | | | X | Vieri FUSI | | | | X |
| Marcos Nahuel MACERONI | | | | X | Nicola GIANNELLI | X | | | |
| Marco CANGIOTTI | X | | | | Jan Marten Ivo KLAVER | X | | | |
| Orazio CANTONI | X | | | | Rosella PERSI | X | | | |
| Maria Elisa MICHELI | X | | | | Elena VIGANO' | X | | | |
| Paolo PASCUCCI | X | | | | Roberta PIERGIOVANNI | X | | | |
| Gino TAROZZI | X | | | | Paola CECCAROLI | X | | | |

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

IL SENATO ACCADEMICO

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, ed in particolare l'articolo 6, comma 5, che prevede che *"I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione"* e l'articolo 10, comma 3, che prevede che *"Il Consiglio di Dipartimento è composto da: a) il Direttore; b) tutti i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, ad esso afferenti; c) il Segretario Amministrativo; d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca; f) una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento, secondo le previsioni del Regolamento Generale di Ateneo; g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo."*;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza universitario;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.487/2013 del 4 novembre 2013;
- visto il Decreto Rettoriale n.254/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° novembre 2015, il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA);
- visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), emanato con Decreto Rettoriale n.64/2016 del 19 febbraio 2016;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) n.76/2017 dell'11 maggio 2017 trasmessa con nota Prot. n.15552 del 15 maggio 2017, relativa alla proposta di modifica del Regolamento del predetto Dipartimento, ed in particolare degli articoli 4, 5, 9, 10, 15, 16 e 22;



- ritenuto opportuno procedere alla modifica di alcuni dispositivi dei predetti articoli in quanto non congrui con la normativa vigente e di altri in quanto contenenti delle imprecisioni linguistiche;
- visto il parere favorevole espresso nel merito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.112/2017 del 26 maggio 2017;
- sentito il Direttore Generale;

DELIBERA

- 1) di approvare la modifica degli articoli 4, 5, 9, 10, 15, 16 e 22 del vigente Regolamento del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), come di seguito riportato:

Articolo 4

Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, per i quali sia stata deliberata l'afferenza per Decreto Rettorale nell'atto istitutivo del Dipartimento o a seguito di formale richiesta a norma del vigente Regolamento sulla mobilità interdipartimentale dei Docenti, ~~nonché~~ **fanno altresì riferimento al Dipartimento** i Professori emeriti e onorari per i quali il Dipartimento ha avanzato la proposta di conferimento del titolo. Vi ~~afferiscono altresì~~ **operano inoltre** i Professori a contratto titolari di uno o più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento, coerentemente con l'ambito culturale delle attività didattiche e di ricerca in essere nel Dipartimento stesso.
2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo individuato con provvedimento del Direttore Generale.
3. Fanno inoltre parte del Dipartimento i Dottorandi e gli Assegnisti di ricerca, in conformità alle rispettive norme regolamentari, e vi operano i Borsisti e i Titolari di contratti attivati a qualunque titolo dalla medesima struttura.
4. Il Dipartimento può accogliere, per periodi di tempo definiti e previa richiesta, Professori, Ricercatori, Dottorandi, Borsisti e Studenti di altre Istituzioni nazionali ed estere in qualità di *"visiting professors, researchers, fellows, graduate and undergraduate students"*.

Articolo 5

Sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento, tramite opportuna delibera del suo Consiglio, può organizzarsi al suo interno in Sezioni al fine di meglio coordinare l'attività scientifica.
2. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia finanziaria, amministrativa o contrattuale, non acquistano valore di struttura permanente nell'ambito del Dipartimento stesso, né sono dotate di organi di governo propri.
3. ~~L'appartenenza ad una Sezione è esclusiva per tutto il personale del Dipartimento come elencato al precedente articolo 4.~~ **Il personale del Dipartimento può appartenere ad una sola Sezione.** Ogni Sezione ha almeno cinque componenti tra i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, afferenti al Dipartimento.
4. L'organizzazione della Sezione è curata da un Responsabile designato dai Professori e dai Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, appartenenti alla Sezione.
5. Il Responsabile di Sezione è un Professore di ruolo, resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Direttore o dal Consiglio di Dipartimento. In caso di indisponibilità di Professori di ruolo, il Responsabile può essere un Ricercatore di ruolo.

Articolo 9

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;



- b) i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, che afferiscono al Dipartimento;
 - ~~e) i Professori emeriti e onorari che afferiscono al Dipartimento;~~
 - ~~d) c) il Segretario Amministrativo;~~
 - ~~e) d) una Rappresentanza del Personale Tecnico-Amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore in caso di decimali residuali dal calcolo della percentuale;~~
 - ~~f) e) un Rappresentante dei Dottorandi di ricerca;~~
 - ~~g) f) un Rappresentante degli Assegnisti di ricerca;~~
 - ~~h) g) una Rappresentanza degli Studenti dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento secondo le proporzioni stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.~~
2. La Rappresentanza di cui alla lettera ~~e) d)~~ del precedente comma 1 dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La Rappresentanza di cui alla lettera ~~f) e)~~ dura in carica un anno dalla data di nomina; la Rappresentanza di cui alla lettera ~~g) f)~~ dura in carica un anno dalla data di nomina, purché in tale periodo l'eletto rivesta la qualifica di Assegnista di ricerca; le Rappresentanze di cui alle lettere ~~f) e)~~ e ~~g) f)~~ possono essere, inoltre, rielette. La Rappresentanza di cui alla lettera ~~h) g)~~ dura in carica due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge n.240/2010.

Articolo 10

Elezioni delle Rappresentanze

1. Le elezioni delle Rappresentanze si svolgono a norma del vigente Regolamento Generale di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito anche in assenza delle Rappresentanze di cui alle lettere ~~e) d)~~, ~~f) e)~~, ~~g) f)~~, ~~h) g)~~ del comma 1 del precedente articolo 9.

Articolo 15

Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto. ~~La presenza dei Professori emeriti e onorari non rileva ai fini del numero legale.~~
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, giorno ed ora. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante affissione di apposito avviso alla bacheca pubblica del Dipartimento. Dell'aggiornamento della seduta verrà data comunicazione scritta solo agli assenti, con le modalità indicate nel precedente articolo 12.
4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.
6. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.
7. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio in qualità di uditori o esperti sia altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento tra quelli indicati nel precedente articolo 4, sia soggetti non appartenenti al Dipartimento. Tutti questi soggetti dovranno abbandonare la seduta al momento delle votazioni.



Articolo 16

Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. ~~I Professori emeriti e onorari partecipano alle adunanze con voto consultivo.~~
2. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di Professori di prima fascia partecipano soltanto i Professori di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano le persone e i posti di Professori di seconda fascia partecipano soltanto i Professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di Ricercatori partecipano soltanto i Professori di prima e seconda fascia e i Ricercatori.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del Segretario. Il Segretario è il Professore di prima fascia più giovane nel ruolo o, in caso di impossibilità dei Professori di prima fascia, il Professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.
4. Al Segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione del Consiglio, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti e il testo delle relative delibere.
6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione rilasciata durante l'adunanza deve consegnarne il testo al Segretario nel corso della seduta.
7. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni che esplicitano l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti.
8. I verbali non approvati nella stessa seduta verranno approvati nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono.
9. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.
10. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.
11. Le deliberazioni possono, ove possibile, essere consultate nella specifica pagina *web*.

Articolo 22

Elezioni del Direttore

1. Il Direttore è un Professore di ruolo di prima fascia afferente al Dipartimento che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento elencati al comma 1 del precedente art. 9. ~~con esclusione dei Professori emeriti e onorari.~~ In caso di motivata impossibilità dei Professori di prima fascia e negli altri casi previsti dalla legge, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai Professori di ruolo di seconda fascia afferenti al Dipartimento che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. L'elettorato passivo è altresì esteso ai Professori di ruolo di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto al comma 7 del presente articolo.
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.
3. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore e indica le norme e i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio, in conformità al Regolamento Generale di Ateneo.
4. Almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni, i candidati devono depositare le proprie candidature con relativo programma al Decano.
5. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.



7. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento, convocata e presieduta dal Decano. Nella prima votazione il Direttore viene eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* nella prima votazione, si procede ad una seconda votazione nella quale il Direttore viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il *quorum* non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai Professori di ruolo di seconda fascia e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non sia raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano entro 20 giorni.

9. Il Direttore e il Vice-Direttore sono nominati con Decreto Rettorale.

10. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi 15 giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo. Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti del Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.

- 2) di approvare il nuovo testo del Regolamento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), come di seguito riportato:

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE (DiSPeA)

INDICE

TITOLO I

IL DIPARTIMENTO

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizione e finalità

Articolo 3 - Sede e attrezzature

Articolo 4 - Composizione del Dipartimento

Articolo 5 - Sezioni del Dipartimento

Articolo 6 - Fondi

Articolo 7 - Organi del Dipartimento

Articolo 8 - Acronimo, denominazione internazionale, logo

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 9 - Composizione del Consiglio

Articolo 10 - Elezioni delle Rappresentanze

Articolo 11 - Competenze del Consiglio

Articolo 12 - Convocazione del Consiglio

Articolo 13 - Ordine del giorno

Articolo 14 - Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio



Articolo 15 - Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse
Articolo 16 - Deliberazioni e verbalizzazioni
Articolo 17 - Votazioni
Articolo 18 - Ufficio di Segreteria Amministrativa

TITOLO III IL DIRETTORE

Articolo 19 - Attribuzioni e competenze
Articolo 20 - Durata della carica ed incompatibilità
Articolo 21 - Vice-Direttore
Articolo 22 - Elezioni del Direttore

TITOLO IV LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 23 - Composizione della Giunta
Articolo 24 - Funzioni della Giunta
Articolo 25 - Convocazione della Giunta

TITOLO V LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 26 - Composizione della Commissione Paritetica
Articolo 27 - Competenze della Commissione Paritetica

TITOLO VI LE STRUTTURE DIDATTICHE

Articolo 28 - Istituzione delle Strutture Didattiche
Articolo 29 - Funzionamento delle Strutture Didattiche

TITOLO VII NORME FINALI

Articolo 30 - Approvazione e modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento delle Strutture Didattiche
Articolo 31 - Entrata in vigore

TITOLO I IL DIPARTIMENTO

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) titolare di funzioni didattiche, di ricerca e di terza missione a norma dei vigenti Statuto e Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (d'ora innanzi Università di Urbino).

Articolo 2 Definizione e finalità

1. Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) è la struttura organizzativa per la gestione:
a) delle attività didattiche relative ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Specializzazione (d'ora innanzi Corsi di Studio a norma dell'articolo 1 del DM 270/2004) che in esso sono incardinati, mediante proprie Strutture interne istituite e dotate di apposito Regolamento dipartimentale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del vigente Statuto, o interdipartimentale,



nei casi contemplati dal comma 4 dello stesso articolo 8 del vigente Statuto, nonché di altre eventuali attività formative quali ad esempio Master Universitari e Dottorati di Ricerca che in esso sono incardinati ai sensi del comma 1 del citato articolo 8, nonché dell' articolo 14 del vigente Statuto;

b) delle attività di ricerca nell'ambito delle discipline specificate al successivo comma 3 del presente articolo, attraverso la promozione, il coordinamento, la verifica e la pubblicizzazione di tali attività, ferma restando l'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore;

c) delle attività di terza missione universitaria attraverso il perseguimento di ricadute positive sul sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività di ricerca di cui alla lettera b), con azioni di innovazione e trasferimento tecnologico e di conoscenze.

2. Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) è centro di gestione autonoma, dotato di autonomia gestionale ed amministrativa.

3. Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) promuove l'aggregazione di Docenti e Ricercatori che svolgono la loro attività di ricerca nel contesto delle discipline Matematiche, Informatiche, Fisiche, Chimiche e Geologiche intese come ricerca pura e relative applicazioni anche in ambito Ingegneristico, al Territorio e all'Ambiente, in particolare come approccio scientifico multidisciplinare a sistemi caratterizzati da elevata complessità che ne costituiscano ampio sviluppo applicativo, e in quei settori delle discipline Filosofiche o inerenti al Patrimonio Culturale che ad esse siano metodologicamente interfacciate, favorendo la trasmissione e la condivisione di queste alte professionalità nell'ambito delle attività didattiche ed educative istituzionali per tali discipline.

Articolo 3

Sede e attrezzature

1. Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) ha sede nei locali e dispone delle attrezzature indicate nel Decreto Rettorale di istituzione. Con successivi provvedimenti potranno essere individuati nuovi e diversi locali. Le attrezzature successivamente acquisite verranno riportate nell'inventario relativo al Dipartimento e, conseguentemente, nello stato patrimoniale dell'Università di Urbino.

Articolo 4

Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, per i quali sia stata deliberata l'afferenza per Decreto Rettorale nell'atto istitutivo del Dipartimento o a seguito di formale richiesta a norma del vigente Regolamento sulla mobilità interdipartimentale dei Docenti, fanno altresì riferimento al Dipartimento i Professori emeriti e onorari per i quali il Dipartimento ha avanzato la proposta di conferimento del titolo. Vi operano inoltre i Professori a contratto titolari di uno o più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento, coerentemente con l'ambito culturale delle attività didattiche e di ricerca in essere nel Dipartimento stesso.

2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo individuato con provvedimento del Direttore Generale.

3. Fanno inoltre parte del Dipartimento i Dottorandi e gli Assegnisti di ricerca, in conformità alle rispettive norme regolamentari, e vi operano i Borsisti e i Titolari di contratti attivati a qualunque titolo dalla medesima struttura.

4. Il Dipartimento può accogliere, per periodi di tempo definiti e previa richiesta, Professori, Ricercatori, Dottorandi, Borsisti e Studenti di altre Istituzioni nazionali ed estere in qualità di "*visiting professors, researchers, fellows, graduate and undergraduate students*".

Articolo 5

Sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento, tramite opportuna delibera del suo Consiglio, può organizzarsi al suo interno in Sezioni al fine di meglio coordinare l'attività scientifica.



2. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia finanziaria, amministrativa o contrattuale, non acquistano valore di struttura permanente nell'ambito del Dipartimento stesso, né sono dotate di organi di governo propri.
3. Il personale del Dipartimento può appartenere ad una sola Sezione. Ogni Sezione ha almeno cinque componenti tra i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, afferenti al Dipartimento.
4. L'organizzazione della Sezione è curata da un Responsabile designato dai Professori e dai Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, appartenenti alla Sezione.
5. Il Responsabile di Sezione è un Professore di ruolo, resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Direttore o dal Consiglio di Dipartimento. In caso di indisponibilità di Professori di ruolo, il Responsabile può essere un Ricercatore di ruolo.

Articolo 6

Fondi

1. Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) può disporre della dotazione ordinaria di funzionamento e dei seguenti fondi:
 - a) assegnazioni per la ricerca scientifica;
 - b) assegnazioni per lo svolgimento di tutte le funzioni didattiche che competono al Dipartimento a norma di leggi, del vigente Statuto e dei vigenti regolamenti;
 - c) assegnazioni per attrezzature;
 - d) proventi da contratti e convenzioni e contributi per attività di ricerca;
 - e) proventi per prestazioni a pagamento;
 - f) contributi e donazioni di Enti e privati;
 - g) ogni altro fondo specificatamente destinato per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Articolo 8

Acronimo, denominazione internazionale, logo

1. L'acronimo del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate è "DiSPeA".
2. La denominazione ufficiale del Dipartimento è sempre in Italiano. Ove per necessità e opportunità sia il caso di riportarne anche la denominazione in lingua inglese per una migliore comprensione internazionale, essa è individuata da "*Department of Pure and Applied Sciences*", senza ulteriori aggiunte.
3. Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) può dotarsi di un logo da inserire sulla carta intestata e su locandine informative, compatibilmente con la normativa generale dell'Università di Urbino, con delibera del Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei presenti e votanti.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 9

Composizione del Consiglio



1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, che afferiscono al Dipartimento;
 - c) il Segretario Amministrativo;
 - d) una Rappresentanza del Personale Tecnico-Amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore in caso di decimali residuali dal calcolo della percentuale;
 - e) un Rappresentante dei Dottorandi di ricerca;
 - f) un Rappresentante degli Assegnisti di ricerca;
 - g) una Rappresentanza degli Studenti dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento secondo le proporzioni stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. La Rappresentanza di cui alla lettera d) del precedente comma 1 dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La Rappresentanza di cui alla lettera e) dura in carica un anno dalla data di nomina; la Rappresentanza di cui alla lettera f) dura in carica un anno dalla data di nomina, purché in tale periodo l'eletto rivesta la qualifica di Assegnista di ricerca; le Rappresentanze di cui alle lettere e) e f) possono essere, inoltre, rilette. La Rappresentanza di cui alla lettera g) dura in carica due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge n.240/2010.

Articolo 10

Elezioni delle Rappresentanze

1. Le elezioni delle Rappresentanze si svolgono a norma del vigente Regolamento Generale di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito anche in assenza delle Rappresentanze di cui alle lettere d), e), f), g) del comma 1 del precedente articolo 9.

Articolo 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate le attività di gestione, di sviluppo e di programmazione del Dipartimento stesso e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Consiglio:
 - a) propone al Senato Accademico per approvazione il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
 - b) delibera sull'istituzione delle Sezioni e sulle domande di afferenza al Dipartimento;
 - c) propone al Senato Accademico per approvazione l'attivazione delle Strutture Didattiche, di cui all' articolo 8 del vigente Statuto, inerenti ai Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento ed il Regolamento di funzionamento di tali Strutture;
 - d) delibera su eventuali funzioni da delegare alle Strutture Didattiche;
 - e) delibera in merito a proposte, richieste e iniziative delle Strutture Didattiche, coerentemente con i Regolamenti delle Strutture stesse;
 - f) definisce, sentiti i Consigli delle Strutture Didattiche, le procedure di verifica periodica della funzionalità ed efficienza, nonché della rispondenza agli obiettivi formativi dell'attività didattica complessivamente svolta nell'ambito dei Corsi di Studio di competenza;
 - g) approva gli atti relativi agli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni;
 - h) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse, ed in particolare in merito alle risorse, incluse quelle finanziarie, da destinare al funzionamento delle Strutture Didattiche in esso incardinate;
 - i) approva nelle forme dovute le risoluzioni inerenti ai Dottorati di Ricerca secondo quanto disposto dal Regolamento per i Dottorati di Ricerca dell'Università di Urbino, dallo Statuto e dalle altre vigenti disposizioni in materia, nonché le risoluzioni relative alle altre attività di formazione quali ad esempio i Master Universitari della cui gestione risulti affidatario secondo le vigenti norme, regolamenti e disposizioni in materia;
 - j) analizza le risorse di Personale Tecnico-Amministrativo e ne propone il miglior utilizzo;



- k) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
 - l) delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza di sua competenza;
 - m) determina le esigenze di organico e formula agli organi dell'Università di Urbino motivate richieste di Professori e di Ricercatori; le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente; con le stesse modalità sono assunte le deliberazioni di chiamata di Professori e Ricercatori, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la chiamata dei Professori di prima e seconda fascia;
 - n) formula proposte e richieste inerenti alle necessità di Personale Tecnico-Amministrativo e di Personale Docente e Ricercatore da indirizzarsi ai competenti organi dell'Università di Urbino;
 - o) nomina i Docenti che entrano a far parte della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento;
 - p) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Centri di Ricerca o di Supporto alla Didattica come previsto al comma 1 dell'articolo 12 del vigente Statuto;
 - q) elegge nel suo seno il Direttore e provvede a nominare i membri di Giunta non elettivi;
 - r) esprime pareri in merito al Regolamento Generale di Ateneo e al Regolamento Didattico d'Ateneo;
 - s) predispone e approva la proposta del budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, e propone al Direttore Generale le modulazioni per il budget di propria competenza, nonché le variazioni nell'ambito delle risorse con vincolo di destinazione;
 - t) delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai Professori di ruolo, degli affidamenti didattici ai Professori e ai Ricercatori di ruolo, degli incarichi didattici ai Ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle Strutture Didattiche interessate;
 - u) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
3. Il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Corsi di Formazione post-lauream e di Master Universitari di primo e secondo livello ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del DM 270/2004.

Articolo 12

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo istituzionale, a ciascun avente diritto presso la sede in cui presta servizio, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso alla bacheca pubblica del Dipartimento.

Articolo 13

Ordine del giorno

1. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento; il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta successiva motivando l'eventuale mancato inserimento.
3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in



presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

Articolo 14

Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio

1. Le presenze vengono rilevate dal Segretario di cui al comma 3 del successivo articolo 16 mediante firma di presenza su opportuno foglio-elenco che andrà allegato al verbale dell'adunanza.

Articolo 15

Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione.

3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, giorno ed ora. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante affissione di apposito avviso alla bacheca pubblica del Dipartimento. Dell'aggiornamento della seduta verrà data comunicazione scritta solo agli assenti, con le modalità indicate nel precedente articolo 12.

4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.

5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.

6. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.

7. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio in qualità di uditori o esperti sia altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento tra quelli indicati nel precedente articolo 4, sia soggetti non appartenenti al Dipartimento. Tutti questi soggetti dovranno abbandonare la seduta al momento delle votazioni.

Articolo 16

Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

2. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di Professori di prima fascia partecipano soltanto i Professori di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano le persone e i posti di Professori di seconda fascia partecipano soltanto i Professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di Ricercatori partecipano soltanto i Professori di prima e seconda fascia e i Ricercatori.

3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del Segretario. Il Segretario è il Professore di prima fascia più giovane nel ruolo o, in caso di impossibilità dei Professori di prima fascia, il Professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.

4. Al Segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione del Consiglio, alla validità delle adunanze e alle votazioni.

5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti e il testo delle relative delibere.

6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione rilasciata



durante l'adunanza deve consegnarne il testo al Segretario nel corso della seduta.

7. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni che esplicitano l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti.

8. I verbali non approvati nella stessa seduta verranno approvati nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono.

9. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.

10. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.

11. Le deliberazioni possono, ove possibile, essere consultate nella specifica pagina *web*.

Articolo 17

Votazioni

1. Le votazioni sono di norma a voto palese, fatte salve le votazioni per l'elezione del Direttore e delle Rappresentanze negli organi collegiali del Dipartimento per le quali si procede a scrutinio segreto.

Articolo 18

Ufficio di Segreteria Amministrativa

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento sono assegnate con provvedimento del Direttore Generale ad un dipendente del Personale Tecnico-Amministrativo dell'Università di Urbino.

2. Il Segretario Amministrativo:

- a) coordina l'attività amministrativa dell'Ufficio ed è responsabile dell'Ufficio stesso e del personale assegnato;
- b) partecipa al Consiglio di Dipartimento e alla Giunta;
- c) informa i propri collaboratori sull'evoluzione normativa ed organizza le procedure atte a migliorare la produttività della Segreteria Amministrativa del Dipartimento;
- d) cura l'applicazione delle norme fiscali, tributarie, previdenziali e assistenziali;
- e) collabora col Direttore per le attività di funzionamento amministrativo-gestionale del Dipartimento;
- f) effettua ogni controllo contabile e ha competenza sulla legittimità degli atti del Dipartimento;
- g) verifica la regolarità formale e fiscale dei documenti contabili;
- h) esercita tutte le attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO III

IL DIRETTORE

Articolo 19

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore, secondo quanto specificato al successivo articolo 22, è un Professore di ruolo di prima fascia afferente al Dipartimento ovvero, in caso di motivata impossibilità dei Professori di prima fascia e negli altri casi previsti dalla legge, un Professore di ruolo di seconda fascia afferente al Dipartimento.

2. Il Direttore:

- a) rappresenta il Dipartimento, promuovendone e coordinandone le attività istituzionali
- b) dà esecuzione alle delibere degli organi collegiali del Dipartimento e adotta gli atti necessari per la gestione organizzativa ed amministrativa del Dipartimento;
- c) presiede e convoca la Giunta ed il Consiglio di Dipartimento;
- d) indice le elezioni;
- e) sottoscrive le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca di propria competenza;
- f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;



- g) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili pubblici di sintesi preventivi e ogni altro documento specificato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
 - i) tiene i rapporti con gli organi dell'Università di Urbino ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
 - j) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;
 - k) è consegnatario responsabile degli immobili che sono nella disponibilità del Dipartimento;
 - l) provvede alla nomina dei Presidenti delle Strutture Didattiche incardinate nel Dipartimento, dandone comunicazione al Rettore, al Direttore Generale e all'Ufficio del Personale;
 - m) provvede alla nomina degli eventuali Vice-Presidenti delle Strutture Didattiche, indicati dai Presidenti, dandone comunicazione al Rettore, al Direttore Generale e all'Ufficio del Personale;
 - n) nomina le Commissioni di conseguimento del titolo di studio su proposta dei Presidenti delle Strutture Didattiche;
 - o) può, in caso di comprovata necessità e urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
 - p) esercita ogni altra attribuzione assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

Articolo 20

Durata della carica ed incompatibilità

1. La carica di Direttore è incompatibile con quelle di Rettore, Prorettore Vicario, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Nucleo di Valutazione e Presidente di Struttura Didattica.
2. Il Direttore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 21

Vice-Direttore

1. Il Direttore designa, fra i Professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al Dipartimento, un Vice-Direttore che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.
2. Il mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore.
3. Il Vice-Direttore deve essere un Professore con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina.

Articolo 22

Elezioni del Direttore

1. Il Direttore è un Professore di ruolo di prima fascia afferente al Dipartimento che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento elencati al comma 1 del precedente art. 9. In caso di motivata impossibilità dei Professori di prima fascia e negli altri casi previsti dalla legge, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai Professori di ruolo di seconda fascia afferenti al Dipartimento che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso



di nomina. L'elettorato passivo è altresì esteso ai Professori di ruolo di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto al comma 7 del presente articolo.

2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.

3. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore e indica le norme e i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio, in conformità al Regolamento Generale di Ateneo.

4. Almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni, i candidati devono depositare le proprie candidature con relativo programma al Decano.

5. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.

6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

7. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento, convocata e presieduta dal Decano. Nella prima votazione il Direttore viene eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* nella prima votazione, si procede ad una seconda votazione nella quale il Direttore viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il *quorum* non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai Professori di ruolo di seconda fascia e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non sia raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano entro 20 giorni.

9. Il Direttore e il Vice-Direttore sono nominati con Decreto Rettorale.

10. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi 15 giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo. Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti del Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 23

Composizione della Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è composta da:

- a) il Direttore, che la presiede;
- b) il Vice-Direttore;
- c) il Segretario Amministrativo;
- d) i Responsabili delle Sezioni in cui si articola il Dipartimento;
- e) i Presidenti delle Strutture Didattiche incardinate nel Dipartimento;

f) un Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia, qualora la categoria non sia rappresentata in Giunta;

g) un Rappresentante dei Ricercatori, qualora la categoria non sia rappresentata in Giunta;

h) un Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo.

2. L'elettorato passivo per le Rappresentanze di cui alle lettere f), g), h) del precedente comma è riservato rispettivamente ai Professori di ruolo di seconda fascia afferenti al Dipartimento, ai Ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento e al Personale Tecnico-Amministrativo assegnato al Dipartimento; nel caso della Rappresentanza di cui al punto g), l'elettorato attivo spetta a tutti i Ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento. L'elezione avviene in apposita riunione convocata dal Direttore del Dipartimento con preavviso di 10 giorni. Non è richiesto alcun *quorum* per la consultazione elettorale; viene eletto chi ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti, prevale chi ha maggior anzianità di servizio nel ruolo; in caso di ulteriore parità, prevale la maggior età anagrafica; è ammessa la rieleggibilità. In caso di cessazione per qualunque motivo del Rappresentante eletto, a questi subentra il successivo quale risulta dall'elenco di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al 10% dei voti riportati dal primo eletto; solo in seguito ad esaurimento di tale elenco si procede ad un'ulteriore votazione. La Giunta è validamente costituita anche in assenza delle Rappresentanze di cui alle lettere f), g), h) del precedente comma.

3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.

Articolo 24

Funzioni della Giunta

1. La Giunta:

a) coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare nelle relazioni con le Sezioni in cui si articola il Dipartimento e con le Strutture Didattiche in esso incardinate, e nella stesura di relazioni e documenti programmatici;

b) può assumere deleghe specifiche da parte del Direttore, di cui deve essere data comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile.

Articolo 25

Convocazione della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogni qual volta sia necessario con comunicazione scritta ai membri, anche a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo istituzionale, e con avviso nella bacheca pubblica del Dipartimento almeno tre giorni prima. La convocazione deve contenere l'ora, il luogo e la data della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato dal Direttore per tutta la durata del mandato; in caso di assenza del Segretario, il Direttore individua un sostituto tra i membri di Giunta.

3. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO V

LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 26

Composizione della Commissione Paritetica

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, di cui all'articolo 13 dello Statuto, è composta da due Docenti per ogni Struttura Didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di Studenti, nel rispetto dei principi dell'articolo 33 comma 1 dello Statuto.

2. Gli Studenti sono i primi due eletti nelle elezioni delle Rappresentanze Studentesche nelle Strutture Didattiche istituite all'interno del Dipartimento a norma dell'articolo 74 del



Regolamento Generale di Ateneo.

3. I Docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle Strutture Didattiche.

4. La durata della Commissione Paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

5. La Commissione Paritetica elegge tra i Docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

Articolo 27

Competenze della Commissione Paritetica

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è competente a svolgere, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli Studenti dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento.

TITOLO VI

LE STRUTTURE DIDATTICHE

Articolo 28

Istituzione delle Strutture Didattiche

1. Il Dipartimento organizza, coordina e gestisce le attività didattiche tramite apposite Strutture interne, conformemente al dettato dell'articolo 8 del vigente Statuto e dell'articolo 64 del Regolamento Generale di Ateneo, denominate "Scuole". Le Scuole sono istituite con atto del Senato Accademico, contestualmente all'approvazione del relativo Regolamento.

Articolo 29

Funzionamento delle Strutture Didattiche

1. Il funzionamento delle Strutture Didattiche è definito in apposito Regolamento, la cui proposta, approvata dal Consiglio di Dipartimento, è indirizzata al Senato Accademico per l'approvazione definitiva.

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 30

Approvazione e modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento delle Strutture Didattiche

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta di Regolamento del Dipartimento, nonché il collegato Regolamento delle Strutture Didattiche proposte, da inviare al Senato Accademico per l'approvazione definitiva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Regolamento del Dipartimento, con il collegato Regolamento delle Strutture Didattiche, è emanato con Decreto Rettorale.

3. Modifiche o integrazioni al Regolamento del Dipartimento e al suo collegato Regolamento delle Strutture Didattiche sono approvate con le modalità di cui ai due commi precedenti.

4. Le modifiche allo Statuto dell'Università di Urbino riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.

Articolo 31

Entrata in vigore

1. Il Regolamento del Dipartimento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione da parte del Rettore.



La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.